



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 62 del 17/05/2010 -
Determinazione nr. 1223 del 17/05/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Società Zanette Prefabbricati S.r.l. - Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Fontanafredda Via delle tecnologie - Z. I. Ceolini

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 06.11.09 prot. n. 65152 del 10.11.09, la signora Zanette Anna Maria nata a Caneva il 12.07.1951 e residente in Caneva Via Armando Diaz 32, in qualità di Legale Rappresentante della Società Zanette Prefabbricati S.r.l., con sede legale in Fontanafredda via Brigata Osoppo, n. 190, per l'insediamento produttivo sito in Fontanafredda, via delle tecnologie- Z. I. Ceolini, ha presentato istanza di autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 06.04.10 assunte al protocollo n. 33842 del 08.04.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti da legale rappresentante e con timbro di professionista abilitato:

- Relazione Tecnico -illustrativa datata marzo 2010;
- Tav. 1 - Schema scarichi datata marzo 2010, con estratto di mappa catastale;
- Tav. 2 - Planimetria vasche di raccolta acque di lavaggio datata ottobre 2009;
- Tav. 3 - Lay out datata marzo 2010;
- All. 1: copie dichiarazioni del Comune di Fontanafredda datate 02.04.09 e 15.03.10;
- All. 2: C.T.R. datata marzo 2010;
- All. 3: Computo metrico datato marzo 2010;
- All. 4: Copia Relazione geologico tecnica datata ottobre 2007;
- All. 5: Schema a blocchi utilizzo tecnologico delle acque datato marzo 2010;
- All. 6: copie dichiarazioni Consorzio Bonifica Cellina Meduna datate 05.11.09 e 23.02.10;
- All. 7: schede tecniche prodotti utilizzati;

sottoscritti da legale rappresentante:

- scheda di rilevamento di scarico datata 12.01.10;
- dichiarazione datata 06.11.09;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 06.11.09;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alle integrazioni che: trattasi di impianto per la produzione di manufatti in calcestruzzo armato ordinario e precompresso (travi e pannelli);

le acque che generano lo scarico derivano dalla commistione delle seguenti tipologie di acque reflue industriali:

- lavaggio impianto di betonaggio;
- lavaggio pannelli;

le acque sopra elencate vengono inviate al sistema di trattamento, costituito da una serie di 5 vasche scoperte delle quali due di sedimentazione ("1", "2"), due di disoleazione ("3", "4") e una di filtrazione finale su carbone attivo("5");

le acque così trattate nelle normali condizioni operative vengono tutte riassorbite nel ciclo produttivo, come dichiarato nella relazione tecnico-illustrativa del marzo 2010; occasionalmente in caso di fermo attività coincidente con periodi piovosi prolungati, potrebbe crearsi uno scarico di acque dalla vasca n. 5 con recapito nel pozzo perdente indicato in Tav. 1 con la sigla "S 1";

il punto di campionamento dello scarico è indicato in Tav. 1 con la dicitura "pozzetto d'ispezione/campionamento" e si trova subito a monte del pozzo perdente "S1";

lo scarico avviene su suolo in quanto la fognatura comunale dista oltre 1000 metri dall'impianto. Il recapito su corpo idrico superficiale (canaletta irrigua "Roggia Campagne") risulta oneroso e comporterebbe l'attraversamento di proprietà private;

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento derivanti da piazzali in cui non avvengono attività produttive anche passive, che trasportano con sé elementi residuali, non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota del 18.12.09 prot. n. 73740 e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 30.04.10 prot. n. 39155, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Fontanafredda;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 13.05.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione del punto di campionamento, le condizioni per l'accessibilità ed i limiti tabellari da rispettare;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi.

PRESO ATTO che:

- il Comune di Fontanafredda, con nota anticipata tramite fax il 17.05.10, ha rilevato che "*...non ha alcuna osservazione da far pervenire*";

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 174,40 di data 16.01.09, effettuato dalla Friuli Prefabbricati Snc e da utilizzare per l'istruttoria della pratica inerente la Zanette Prefabbricati Srl, così come da comunicazione della stessa società assunta al prot. 56568 del 01.10.09; introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
 - € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 1735 e 1736 del 03.03.09;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, la L.R. 16/2002 e L.R. n. 16 del 05.12.08, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05.05.10, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la Società Zanette Prefabbricati S.r.l., con sede legale in Fontanafredda via Brigata Osoppo, n. 190, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore allo scarico su suolo di acque reflue industriali, provenienti dall'insediamento sito a Fontanafredda via delle Tecnologie - Z. I. Ceolini, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del decreto e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;
 - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli allo scarico "S1", con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, su: pH, solidi sospesi totali, COD, cloruri, solfati, idrocarburi totali, Cromo totale, Grassi e Olii animali/vegetali;
 - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la Società;
 - e) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - f) le apparecchiature, i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e quelli per il controllo devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - g) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
 - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate,

dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, le eventuali modifiche della titolarità della presente autorizzazione.

7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fontanafredda, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 17/05/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni